

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023. – Art. 7

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

(...)

Art. 7 *Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità.*

1. Il Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità, di seguito Comitato, è organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge e, in generale, per la tutela e la valorizzazione degli aspetti naturalistici e della biodiversità.

2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto:

a) dall'assessore regionale con delega alle aree protette o suo delegato, che lo presiede;

b) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente o suo delegato;

c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di parchi e aree protette o suo delegato;

d) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato;

e) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di turismo o suo delegato;

f) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio o suo delegato;

g) dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale Calabria o da un suo delegato, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza ⁽²⁾;

h) dal presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, ANCI Calabria, o suo delegato;

i) dal Presidente dell'Associazione nazionale piccoli Comuni italiani, ANPCI Calabria, o suo delegato;

j) dal Presidente dell'Unione Province d'Italia, UPI Calabria, o suo delegato;

k) da un membro designato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);

l) da cinque esperti, scelti fra una terna di nominativi, per ciascuna delle seguenti figure professionali, indicati dalle università calabresi e dagli ordini professionali:

1) un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in flora terrestre;

2) un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in fauna terrestre;

3) un esperto in scienze geologiche;

4) un esperto in biologia marina;

5) un esperto in scienze agrarie e forestali e botanica;

m) da due rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349* (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), previa intesa con l'ente di provenienza;

n) da due rappresentanti indicati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla costituzione del Comitato quando è pervenuta almeno la metà delle designazioni.

4. I componenti del Comitato durano in carica per l'intera legislatura e fino all'insediamento del successivo. La partecipazione è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

5. Il Comitato esprime pareri obbligatori su atti proposti dalla Giunta regionale con riferimento:

a) alla istituzione delle aree naturali protette regionali, nonché alle modifiche delle perimetrazioni delle aree protette;

b) ai seguenti contenuti: del piano integrato per il parco e del regolamento del parco di cui agli articoli 22 e 24; del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 35; delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 di cui agli articoli 54 e 56;

c) alla predisposizione e aggiornamento dell'elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 61.

6. Il Comitato, inoltre:

a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette e

nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge;

b) formula proposte in materia di sperimentazione, di ricerca scientifica, di informazione, formazione e ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile.

(3) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

(...)